

D.L. 23 ottobre 2018, n. 119.

Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria.

Art. 3. *Definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione*

1. I debiti, diversi da quelli di cui all'articolo 5 risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, possono essere estinti, senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora di cui all'[articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602](#), ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'[articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46](#), versando integralmente, in unica soluzione entro il 31 luglio 2019, o nel numero massimo di dieci rate consecutive di pari importo, le somme:

- a) affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale e interessi;
- b) maturate a favore dell'agente della riscossione, ai sensi dell'[articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112](#), a titolo di aggio sulle somme di cui alla lettera a) e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.